

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 39

Riunione del 7 settembre 2005

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio	FILIPPUCCI	PRESIDENTE
- Avv. Salvatore	SCIACCHITANO	COMPONENTE
- Avv. G.Roberto	CALDARA	COMPONENTE
- Sig.ra Sandra	D'Alessandro	Segretaria

39.04.05 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ; - BRUTTINI MARCO

La Commissione Giudicante Nazionale

Osserva

Le contestazioni mosse dalla Procura federale al tesserato Bruttini Marco sono rimaste provate e comunque, le circostanze integralmente ammesse dall'incolpato che ha apertamente dichiarato di avere arbitrato un incontro del Campionato di serie C/M ed altro della serie under 17/F, senza avere la qualifica idonea allo svolgimento della funzione. Dall'esame degli atti istruttori è stato annotato uno stato di difficoltà nelle presenze arbitrali che il Bruttini avrebbe così inteso colmare nell'interesse del corretto svolgimento delle gare, laddove l'obiettivo prefissatosi dal Bruttini – quello di regolare svolgimento delle gare – non può escludersi essere stato raggiunto anche inducendo la Responsabile della sezione designazione Arbitri del Comitato Provinciale di Siena ad investire il Bruttini della funzione di Arbitro.

Diritto

Le contestazioni mosse al Bruttini sono la diretta conseguenza di un comportamento illegittimo posto in essere dal medesimo perché in palese contrasto ai regolamenti federali. Egli, infatti, non avendo la qualifica di Arbitro, perché non tesserato a tal riguardo, non poteva svolgere alcuna funzione in tale qualità negli incontri sopra richiamati, tanto più che gli stessi non sarebbero stati omologabili, posto che l'incontro da disputarsi, secondo il calendario della Fipav, sarebbe stato diretto da un soggetto non riconosciuto dalla Fipav.

./.

E' evidente al riguardo che il Regolamento Federale, come pure i Regolamenti Gare etc, sono stati emanati per dare certezza a situazioni giuridiche sportive, laddove la violazione di essi comporta necessariamente l'adeguata sanzione, proprio perché inficia il richiamato principio di certezza nel quale ogni tesserato confida.

Nello svolgimento dell'attività sportiva, così, vengono in via preventiva pubblicati i calendari delle gare e tutti i tesserati confidano nel corretto svolgimento del Campionato proprio perché quei calendari sono editi dalla Fipav.

Quegli stessi tesserati confidano, altresì, nella partecipazione al Campionato all'insegna della lealtà e probità sportiva, oltre che della correttezza ed agonismo, proprio perché nella loro qualità di tesserati Fipav, dalla Federazione medesima si sentono tutelati nella rigorosa osservanza dei sopra osservati principi, mai potendo invece ipotizzare che le funzioni di un Direttore di Gara possano essere assunte da un *"quisque de populo"*, ovvero da chi non ne ha la qualifica di Arbitro Federale.

Il rilievo della posizione del Bruttini nell'ambito della Fipav - va ricordato che egli è Arbitro benemerito - costituisce grave principio di responsabilità, avendo potuto indurre gli intervenuti all'incontro che egli fosse legittimato ad arbitrare, ricordandolo appunto Arbitro di passate stagioni,

L'inserimento del Bruttini nell'ambito della Fipav avrebbe dovuto suggerirgli anche di astenersi dall'esercitare qualunque tipo di pressione sulla Responsabile della sezione designazione Arbitri del Comitato Provinciale di Siena, ben potendo prevedere che l'eventuale suo assenso avrebbe potuto avere, quale naturale conseguenza, l'annullamento di tutte le gare che avrebbe potuto arbitrare il Bruttini se da questa designato, oltre che trascinarla nell'illecito al pari suo.

./.

La gravità dell'illecito posto in essere dal Bruttini può trovare una qualche motivazione, che comunque non può assurgere a giustificazione, nel far disputare gare che diversamente sarebbero state oggetto di ripetizione, con le conseguenti difficoltà di chiudere il Campionato o la serie degli incontri. Solo in questa ottica il comportamento del Bruttini può essere valutato in suo favore e conseguentemente, mitigata la sanzione, che si ritiene così determinare in mesi dodici di sospensione da ogni attività federale e ciò anche in relazione al principio della gradualità della pena, al quale questa Commissione intende uniformarsi, anche nella fattispecie all'esame;

P.Q.M.

Determina a carico di Bruttini Marco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 , (docici),===:

Affisso il 8 settembre 2005

I LPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci